

ACCORDO DI RINNOVO DEL 19 OTTOBRE 1999

L'anno 1999, il giorno 19 del mese di ottobre, in Milano, tra l'Aica (Associazione italiana catene alberghiere) e la Fendac (Federazione nazionale dirigenti di aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato) si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del ccnl 18 ottobre 1995, come modificato dagli accordi 10 settembre 1997 e 29 ottobre 1997, per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera.

Art. 1- Minimo contrattuale mensile

Il minimo contrattuale mensile è confermato in L. 5.780.000 lorde.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a L. 250.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1999, e a ulteriori L. 350.000 mensili lorde dal 1° gennaio 2000.

2. L'aumento di L. 250.000 mensili riferito all'anno 1999 di cui al comma precedente potrà essere assorbito, fino a L. 200.000, soltanto da somme concesse dalle aziende dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 1999 esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali. Le rimanenti L. 50.000 mensili riferite all'anno 1999 e l'aumento di L. 350.000 mensili riferito all'anno 2000 non sono assorbibili in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva.

3. Eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti ai dirigenti in forza nel periodo 1° gennaio-30 settembre 1999, in base al primo comma del presente articolo, sono erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio.

Art. 3 - Scatti di anzianità

L'art. 9 del ccnl 18 ottobre 1995 è sostituito dal seguente:

“1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione di fatto, a scatti di anzianità nella misura di L. 250.000 lorde mensili .

2. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcun'altra voce retributiva.

3. In occasione della maturazione di ogni scatto, saranno rivalutati in base ai nuovi importi tutti gli scatti maturati in precedenza.

4. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° novembre 1999.

5. Ai dirigenti in servizio al 31 ottobre 1999, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, a partire dal 1° novembre 1999 e per tutto il biennio 1° novembre 1999-31 ottobre 2001, di un importo di L. 500.000 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi dal momento di quella che sarebbe stata la maturazione dell'abrogato scatto di anzianità. Tale importo viene ridotto a L. 250.000 per i dirigenti che nel prossimo biennio avrebbero maturato l'11° scatto di anzianità.

Norma transitoria

Ai dirigenti che abbiano maturato l'intera serie degli scatti prima del 1° gennaio 1992, sarà riconosciuta la rivalutazione degli stessi a far data dal 1° gennaio 1992.”

Art. 4 - Previdenza integrativa (Fondo “Mario Negri”)

La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 25, comma 2, del ccnl 18 ottobre 1995 come modificato dall'accordo integrativo 29 ottobre 1997, è elevata a L. 99.060.285 a decorrere dal 1° gennaio 1999 e a L. 104.013.300 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 5 - Previdenza integrativa individuale (Associazione "Antonio Pastore")

La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 25 bis, comma 3, dell'accordo integrativo 29 ottobre 1997, per la determinazione del contributo a carico del datore di lavoro, è elevata a L. 93.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 6 - Armonizzazione contratti

1. Al fine di completare il processo di armonizzazione contrattuale tra i dirigenti delle aziende associate Aica che prestano la loro attività nelle unità alberghiere locali e quelli operanti nelle sedi centrali, le parti convengono di istituire una apposita Commissione Paritetica Nazionale con l'incarico di esaminare, in sede di stesura del testo contrattuale, l'attuazione dell'armonizzazione di cui all'articolo 3 dell'accordo 10 settembre 1997.

2. La Commissione presenterà alle parti una relazione, in tempi rapidi, al fine di consentire la definizione del processo di armonizzazione contrattuale entro il 31 dicembre 1999.

Art. 7 - Collegio di conciliazione e arbitrato

1. Le parti concordano di abrogare, con decorrenza 1° gennaio 2000, il comma 15 dell'art. 28 del ccnl 18 ottobre 1995.

2. Alla luce di quanto stabilito dal D.Lgs. 80/98 e successive modificazioni e integrazioni, le parti si impegnano ad adeguare l'istituto del collegio arbitrale previsto dallo stesso articolo 28 del ccnl 18 ottobre 1995.

Art. 8 - Preavviso

Con decorrenza 1° gennaio 2000, il primo comma dell'art. 30 del ccnl 18 ottobre 1995 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo il caso di licenziamento in tronco, in ogni altro caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da parte della azienda, superato il periodo di prova - se previsto - è dovuto al dirigente un preavviso in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:

- 6 mesi, fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi, da quattro anni a otto anni di servizio;
- 10 mesi, da otto a dodici anni di servizio;
- 12 mesi, oltre dodici anni di servizio;

validi agli effetti dell'anzianità e delle indennità relative."

Art. 9 - Dimissioni

Le parti concordano di abrogare, con decorrenza 1° gennaio 2000, il comma 4 dell'art. 32 del ccnl 18 ottobre 1995, che viene sostituito dal seguente:

"L'azienda che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione in servizio, è comunque tenuta a conservare, per un periodo corrispondente al 50% del preavviso di dimissioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, il mantenimento delle eventuali condizioni relative al vitto e alloggio godute dal dirigente."

Art. 10 - Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1999, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre 2002.

La parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza e assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2000.